



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI RIMINI

Via Destra del Porto n° 151 - tel. 0541-50211 - fax 0541/54373
P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA n. 12/2019

Modalità attuative inerenti la comunicazione preventiva di sbarco di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento.

Attuazione della verifica delle condizioni di esenzione dei pescherecci di cui al decreto ministeriale 1 marzo 2012.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTO** l'art. 15 e l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO** il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, con particolare riferimento all'art. 15 che istituisce l'obbligo di sbarco per le catture di talune specie e, nel Mediterraneo, anche per le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1967/2006;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il correlato Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione del 8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, che modifica i precedenti regolamenti per quanto riguarda l'obbligo di sbarco;
- VISTI** i Regolamenti delegati (UE) 2017/86 e 2018/153 della Commissione, rispettivamente del 20 ottobre 2016 e 23 ottobre 2017, relativi all'istituzione di un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione del 23 ottobre 2017 che istituisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 10, commi 4 e 5, che disciplinano gli "obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima";
- VISTO** l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 1 marzo 2012, avente ad oggetto "Esenzione dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 1224/2009";

- VISTO** l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 luglio 2016, avente ad oggetto "Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 luglio 2017, recante "Modalità attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima", ed in particolare il Capo II, recante disposizioni in materia di comunicazione preventiva di sbarco di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento;
- VISTA** la Circolare protocollo n. 20642 in data 20 ottobre 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, recante alcune delucidazioni circa l'interpretazione del Capo II del Decreto Ministeriale 20 luglio 2017 in epigrafe richiamato;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione;
- VISTE** le Ordinanze che regolamentano gli accosti nei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Rimini;
- RITENUTO** necessario definire termini e procedure per il puntuale adempimento dei citati obblighi di comunicazione, alla luce di quanto disposto dai menzionati Decreti Ministeriali;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca che hanno abituale ormeggio presso i porti ricadenti nell'ambito del Compartimento marittimo di Rimini, ovvero che vi effettuano scali occasionali ai fini dello sbarco del pescato.

Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli, valgano le seguenti distinzioni:

- a) unità da pesca non soggette alla compilazione di un giornale di pesca cartaceo;
- b) unità da pesca soggette all'obbligo della sola compilazione di un giornale di pesca cartaceo (log-book);
- c) unità da pesca esentate dall'obbligo di installazione del giornale di pesca elettronico (E-logbook) di cui all'art. 3 comma 3, del Decreto ministeriale 1° marzo 2012, in premessa citato, che compilano un giornale di pesca cartaceo (logbook);
- d) unità da pesca soggette all'obbligo dell'installazione e compilazione di un giornale di pesca elettronico (E-logbook).

Articolo 2

(Modalità generiche sullo sbarco del prodotto ittico sottomisura)

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Rimini, in osservanza delle specifiche disposizioni in premessa richiamate, tutte le catture accidentali o accessorie di specie ittiche la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, effettuate nel corso di attività di pesca professionale, con attrezzi da pesca conformi alla vigente normativa e regolarmente autorizzati, ovvero pescate in zone e tempi consentiti, devono essere registrate e, qualora sussista l'obbligo, sbarcate nel porto di sbarco e censite nel contesto del quantitativo di bordo complessivamente pescato.

Per tutte le catture sotto la taglia minima:

- a) è fatto obbligo di detenzione a bordo con modalità tali da consentirne sempre l'immediata individuazione ed identificazione rispetto al prodotto ittico di taglia regolare;

- b) per il prodotto per il quale sussista l'obbligo di sbarco, è fatto divieto di commercializzazione per finalità di consumo umano diretto;
 - c) gli organismi marini sotto taglia di una specie non soggetta all'obbligo di sbarco non possono essere conservati a bordo, trasbordati o sbarcati, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.
2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco di cui al precedente comma 1), il comandante dell'unità da pesca dovrà effettuare una preventiva comunicazione di cattura, dichiarando i relativi quantitativi secondo le seguenti modalità:
- a) per i pescherecci muniti di apparato logbook elettronico, di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. d), i relativi quantitativi andranno registrati prima delle operazioni di sbarco, facendo ricorso all'apposito codice indicante il prodotto ittico al di sotto della taglia minima ("BMS" – *Below Minimum Catches*);
 - b) per i pescherecci non dotati di logbook elettronico – obbligati o meno alla compilazione del logbook cartaceo – di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i relativi quantitativi dovranno essere segnalati, da parte del comandante di bordo, all'Autorità marittima (Sala Operativa) del luogo di sbarco, con comunicazione da effettuarsi almeno un'ora prima delle operazioni di sbarco secondo le modalità indicate al seguente articolo 3.

Articolo 3

(Modalità di comunicazione preventiva e dello sbarco di prodotto ittico sottomisura)

1. I comandanti delle unità da pesca di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della presente Ordinanza, in caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco la cui taglia è inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, effettuata con attrezzi da pesca conformi alla vigente normativa e regolarmente autorizzati, ovvero pescate in zone e tempi consentiti, dovranno effettuare, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una comunicazione preventiva (almeno un'ora prima dell'ingresso nel porto) che contenga i sottonotati dati:
- a) il quantitativo stimato del prodotto ittico sottomisura detenuto a bordo;
 - b) la specie;
 - c) l'attrezzo e/o gli attrezzi con il/i quale/i è stato pescato il prodotto ittico di che trattasi;
 - d) le modalità di stivaggio separate, in linea con le disposizioni comunitarie vigenti.
2. La comunicazione preventiva dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

a) Sbarco nel porto di Rimini

- I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto a questa Capitaneria di Porto, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro, oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: 0541/50121;
- II. le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono essere effettuate presso la banchina commerciale del Piazzale Boscovich, anche qualora si tratti di unità da pesca non facente base abituale nel porto di Rimini.

b) Sbarco nel porto di Cesenatico

- I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, nei seguenti orari:
 - tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro, oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: 0547/80028;
 - al di fuori dei suddetti orari, il previsto arrivo in porto dovrà essere comunicato alla Capitaneria di porto di Rimini, con le modalità richiamate al comma 2 lett. a) punto I. del presente articolo;

- II. le operazioni di sbarco, conferimento e movimentazione del prodotto ittico devono essere effettuate presso la Banchina dei Pescatori - dalla bitta n. 68P alla bitta n. 73P.

c) Sbarco nel porto di Cattolica

- I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Locale Marittimo di Cattolica, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: 0541/963221;
 - al di fuori dei suddetti orari, il previsto arrivo in porto dovrà essere comunicato alla Capitaneria di porto di Rimini, con le modalità richiamate al comma 2 lett. a) punto I. del presente articolo;
- II. le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono essere effettuate presso la banchina commerciale (cd. "della Madonnina"), anche qualora si tratti di unità da pesca non facente base abituale nel porto di Cattolica.

d) Sbarco nel porto di Bellaria

- I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Locale Marittimo di Bellaria, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: 0541/344471;
 - al di fuori dei suddetti orari, il previsto arrivo in porto dovrà essere comunicato alla Capitaneria di porto di Rimini, con le modalità richiamate al comma 2 lett. a) punto I. del presente articolo;
- II. le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono essere effettuate presso il tratto di banchina destinato allo sbarco dei molluschi (Area 7 del Regolamento del Porto di Bellaria, approvato con Ord. 40/2012 in data 01.06.2012 della Capitaneria di porto di Rimini), posta subito a monte del bar Arlecchino, anche qualora si tratti di unità da pesca non facente base abituale nel porto di Bellaria.

e) Sbarco nel porto di Riccione

- I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo in porto all'Ufficio Locale Marittimo di Riccione, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale di lavoro oppure telefonicamente al seguente numero di utenza telefonica: 0541/644000;
 - al di fuori dei suddetti orari, il previsto arrivo in porto dovrà essere comunicato alla Capitaneria di porto di Rimini, con le modalità richiamate al comma 2 lett. a) punto I. del presente articolo;
- II. le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono essere effettuate lungo il lato sinistro del porto-canale, in prossimità del locale adibito a pescheria, anche qualora si tratti di unità da pesca non facente base abituale nel porto di Riccione.

f) Sbarco sui litorali del Compartimento Marittimo di Rimini

- I. comunicare preventivamente il proprio previsto orario di arrivo a terra all'Ufficio Marittimo competente, secondo le modalità riportate alle precedenti lettere del presente comma;
- II. le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono essere effettuate sul litorale presso l'abituale punto di atterraggio.

3. La comunicazione preventiva di cui al presente articolo non esenta il comandante del motopeschereccio interessato dagli obblighi di registrazione, compilazione e consegna vigenti in materia di giornale di pesca cartaceo.

Articolo 4

(Monitoraggio dei pescherecci esentati dall'obbligo di installazione del sistema di localizzazione ed identificazione (A.C.S./ BLUE BOX) di cui al D.M. 1 marzo 2012)

1. I motopescherecci aventi base in uno dei porti del Compartimento marittimo di Rimini esentati dall'obbligo dell'installazione del sistema di localizzazione e identificazione (A.C.S./Blue-Box) ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 1 marzo 2012, devono provvedere a comunicare alla competente Autorità marittima, con le medesime modalità di contatto indicate al precedente art. 3, l'orario effettivo di uscita e rientro in porto.
2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente comma, i predetti movimenti (orario di uscita e di rientro da/in porto) dovranno essere in ogni caso annotati sui prescritti documenti di bordo e riferiti quanto prima all'Ufficio Marittimo competente.
3. Le unità di cui al presente articolo armate con draga idraulica e dotate di sistemi di verifica di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (ACS – AIS – GPS) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 dicembre 2016, in grado di registrare tutte le fasi inerenti le attività di pesca, sono esentate dalla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora, per contingenti circostanze, detto sistema di monitoraggio risulti in avaria o comunque non efficiente, le stesse si dovranno attenere a quanto previsto dal precedente comma 2.

Articolo 5

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza è punita, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o dell'art. 11, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.
3. Per quanto non espressamente richiamato nella presente ordinanza, si rimanda alla normativa di settore nazionale e comunitaria in vigore.
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. È abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

La presente ordinanza entrerà in vigore il **1° aprile 2019** e la sua pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché con l'opportuna diffusione ai soggetti interessati a vario titolo.

Rimini, 20.03.2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro MICELI